

STATUTO

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita l'Associazione denominata:

"A SMILE FOR CAMBODIA - ONLUS"

in breve anche "ASC - ONLUS"

con sede in Mariano Comense (CO).

L'Associazione farà uso in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, così come indicato nella denominazione, della locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o dell'acronimo ONLUS.

L'assemblea ordinaria potrà istituire anche altre sedi operative.

ARTICOLO 2

L'Associazione non ha fini di lucro, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale in Italia e all'estero, con particolare riferimento alla Cambogia ed ai Paesi dell'Asia (di seguito "Estero"), ed è a tempo indeterminato.

L'Associazione persegue le anzidette finalità mediante lo svolgimento di attività nei seguenti settori:

- Beneficenza diretta, effettuata anche attraverso aiuti umanitari, ed indiretta ai sensi del comma 2bis dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;
- assistenza sociale e socio sanitaria.

In particolare svolge le seguenti attività: promozione, organizzazione e gestione di attività destinate alla devoluzione di denaro e beni materiali a soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale o ad altri enti ubicati all'Estero che svolgono la loro attività nei confronti di soggetti svantaggiati dal punto di vista economico e sociale; organizzazione e gestione di iniziative finalizzate ad assistere, soccorrere, istruire e formare persone, in particolar modo minori, svantaggiati in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari; organizzazione e gestione di attività dirette al soccorso ed all'assistenza delle persone in difficoltà socio-economica e/o culturale, anche attraverso la creazione, in Italia e/o all'Estero di strutture idonee a favorirne il soccorso e l'assistenza.

Al fine del raggiungimento dei propri scopi istituzionali e dello svolgimento delle proprie attività istituzionali l'Associazione potrà inoltre svolgere le seguenti attività:

a) effettuare erogazioni gratuite in denaro ad altri enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 1 lettera a) del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 per la realizzazione diretta di progetti di utilità sociale;

b) realizzare e gestire, in Italia e all'Estero, direttamente con l'opera degli associati e con il patrimonio dell'Associazione o indirettamente attraverso la collaborazione con altre associazioni, dotate di adeguata organizzazione, conformemente alle direttive della normativa vigente in materia, centri d'assistenza e comunità, centri di ascolto, di aggregazione, di accoglienza diurna, di supporto alle attività scolastiche ed extra scolastiche, dotandoli di organico professionalmente qualificato atti a garantire idoneo supporto morale, materiale, educativo e ricreativo, al fine di favorire un'integrazione completa nella vita sociale di soggetti svantaggiati da un punto di vista economico e/o sociale, con particolare riferimento a giovani in età scolare;

c) organizzare e gestire in Italia e all'Estero centri specializzati che siano finalizzati all'assistenza psicologica, legale ed educativa delle persone in difficoltà economiche e/o sociali;

d) favorire lo sviluppo e l'aggiornamento culturale di soggetti svantaggiati da un punto di vista economico e/o sociale, mediante la realizzazione di iniziative editoriali e/o cinematografiche;

e) sostenere, organizzare e gestire programmi di scambio, progetti di studio ed iniziative culturali in favore di soggetti provenienti dall'Estero, in particolare di minori disagiati dal punto di vista economico e sociale, finalizzati a consentire loro la frequenza di corsi di studio presso istituti, scuole o istituzioni accademiche nazionali.

f) erogare borse di studio a favore di studenti in condizioni economiche e/o sociali disagiate.

In via accessoria l'associazione può:

1) organizzare eventi finalizzati a divulgare le proprie finalità, nonché alla raccolta di fondi per la realizzazione delle medesime;

2) collaborare con, partecipare e sostenere, anche finanziariamente, altri enti ed Onlus aventi oggetto analogo o affine al proprio.

E' fatto espresso divieto di svolgimento di attività istituzionali diverse da quelle rientranti nei settori previsti.

L'Associazione potrà svolgere attività direttamente connesse a quelle istituzionali, ovvero accessorie ed integrative alle stesse, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e successive modificazioni e integrazioni.

L'Associazione è apolitica ed ha lo scopo di combattere la miseria, affrontare, alleviare e risolvere i particolari problemi del disagio, della solitudine e povertà che con particolare incidenza si evidenziano nella società contemporanea, sostenendo e promuovendo iniziative di carattere assistenziale, avvalendosi anche di quei soggetti pubblici e/o privati che si dichiarano e sono disponibili alla realizzazione delle stesse.

ARTICOLO 3

Le persone che ne facciano domanda al Consiglio Direttivo dell'Associazione, per poter divenire associati devono soddisfare ai seguenti requisiti:

* essere maggiorenni.

La decorrenza degli effetti dell'ammissione viene stabilita dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

Tra gli Associati vige una disciplina uniforme del rapporto e delle modalità associative; è espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Tutti gli Associati hanno diritto di voto per l'approvazione e le modifiche dei regolamenti e dello Statuto, nonché per la nomina del Consiglio Direttivo.

L'adesione all'Associazione si perfeziona, previo pagamento della quota associativa, dalla data della delibera del Consiglio Direttivo.

I contributi associativi non sono rivalutabili e sono intrasmissibili.

ARTICOLO 4

QUALIFICA DI ASSOCIATO

Le domande di ammissione vanno presentate al Consiglio Direttivo dell'Associazione, unitamente al primo versamento della quota di iscrizione annuale.

Il Consiglio Direttivo decide sull'ammissione dei nuovi Associati ed è tenuto, in caso di mancato accoglimento, a rendere nota la motivazione all'interessato.

ARTICOLO 5

OBBLIGHI DEGLI ASSOCIATI

Tutto quanto concerne l'attività associativa deve da ogni Associato essere considerato con la dovuta riservatezza ed interpretato ed attuato con spirito di leale collaborazione nel comune interesse.

Il comportamento degli Associati deve essere conforme alle regole della correttezza e della buona fede.

Le deliberazioni adottate dall'Assemblea obbligano ed impegnano i membri dell'Associazione, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

ARTICOLO 6

CAUSE DI PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

L'Associato che cessi per qualunque ragione (esclusione, recesso, morte) non ha diritto al rimborso delle quote sociali versate.

Ogni associato può recedere dall'Associazione. Il recesso diviene operativo entro il termine di un mese dalla sua manifestazione da effettuarsi a mezzo di lettera raccomandata A.R..

Il recesso non dà diritto al rimborso del contributo associativo relativo all'anno in corso e se non corrisposto deve esserlo nei termini previsti.

Possono essere esclusi, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, gli Associati che:

- a) siano in ritardo nel pagamento del contributo associativo per più di sei mesi;
- b) svolgano attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- c) non ottemperino alle disposizioni statutarie, degli eventuali regolamenti, o alle delibere assembleari e consiliari;
- d) vengano assoggettati a condanne penali per reati di qualsiasi genere.

Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato all'Associato, il quale, entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione, può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata inviata al Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO 7

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Il patrimonio è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti di terzi o Associati.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dal contributo associativo annuale e da eventuali contributi straordinari che potranno essere richiesti agli Associati, previa deliberazione dell'Assemblea Ordinaria, in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'Associazione; le quote sociali dovranno essere versate entro il primo di marzo di ogni anno;

- b) dai contributi di Enti Pubblici ed altre persone fisiche e giuridiche, private e pubbliche;
- c) dai proventi conseguiti nell'eventuale esercizio di attività connesse a quelle istituzionali;
- d) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la distribuzione non sia imposta per legge o sia effettuata a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere obbligatoriamente impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ovvero per costituire riserve vincolate a tale scopo.

ARTICOLO 8

ORGANI - NOMINA - DURATA

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) l'Assemblea degli Associati;
- 2) il Presidente;
- 3) il Consiglio Direttivo;
- 4) il Segretario;
- 5) il Tesoriere.
- 6) il Collegio dei Revisori ove l'Assemblea degli Associati ne deliberi la costituzione.

Il Presidente ed i membri del Consiglio Direttivo sono eletti dall'Assemblea Ordinaria, durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati purchè iscritti da almeno un anno. Per la prima nomina del Consiglio Direttivo successiva alla costituzione dell'Associazione i membri del Consiglio Direttivo sono scelti fra gli Associati fondatori dell'Associazione.

Le cariche di Presidente e di membro del Consiglio Direttivo sono gratuite, salvo il rimborso delle spese sopportate nell'interesse dell'Associazione e preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo, se straordinarie.

Alle Assemblee e riunioni degli Organi dell'Associazione possono essere normalmente chiamati a partecipare esperti o consulenti.

ARTICOLO 9

PRESIDENTE - FUNZIONI

Il Presidente rappresenta l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, presiede il Consiglio Direttivo e le Assemblee, dirige le discussioni, firma i verbali, sorveglia l'esatta osservanza delle disposizioni statutarie e regolamentari, convoca le Assemblee ed espone ad esse una relazione generale annuale sull'attività dell'Associazione.

Il Presidente prenderà i provvedimenti anche di spesa necessari al buon andamento dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini associativi nell'ambito delle linee programmatiche e previsioni di spesa generali approvate all'inizio dell'esercizio.

Il Consiglio Direttivo potrà autorizzare il Presidente ad iniziative e spese non inizialmente previste dall'assemblea: su tali iniziative e spese il Consiglio Direttivo riferirà agli Associati alla prima Assemblea utile.

ARTICOLO 10

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea, composto da tre a cinque membri, ivi incluso il Presidente; il Presidente fa parte di diritto e presiede il Consiglio Direttivo con diritto di voto; il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è deliberato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni.

Il numero dei membri del Consiglio Direttivo tra il massimo e il minimo indicati al comma che precede, viene fissato dall'Assemblea Ordinaria in relazione al numero degli Associati.

Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più membri del Consiglio Direttivo, il Consiglio coopterà altri membri, scelti tra gli Associati, in sostituzione di quelli mancanti; i membri cooptati dureranno in carica fino alla prima Assemblea, la quale potrà confermarli in carica fino alla scadenza del Consiglio Direttivo che li ha cooptati o provvederà alla loro sostituzione; i sostituti cessano allo scadere del mandato del Consiglio Direttivo in carica al momento della loro nomina. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e l'Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo dovrà essere convocata al più presto.

Il Consiglio Direttivo si riunisce quando venga convocato dal Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi membri.

La partecipazione al Consiglio Direttivo può avvenire in audioconferenza o videoconferenza a condizione che per il Presidente sia possibile identificare con certezza i membri partecipanti a mezzo di tale modalità e che il Presidente e il Segretario siano collocati nella medesima sede.

Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo è necessaria la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. Nel caso in cui il Consiglio Direttivo sia composto da un numero pari di componenti o comunque nel caso di valida costituzione della riunione del Consiglio Direttivo con la presenza di un numero pari di componenti, laddove su una deliberazione vi fosse parità di voti, prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno due volte nel corso di ogni esercizio annuale, riferito all'anno solare.

ARTICOLO 11

FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni:

- a) assume ogni iniziativa di interesse generale degli Associati conforme agli scopi dell'Associazione;
- b) può deliberare la convocazione dell'Assemblea e riferisce ad essa sull'attività svolta e sui risultati ottenuti;
- c) delibera l'ammissione e l'esclusione dall'Associazione;
- d) nomina i consulenti dell'Associazione, nomina altresì i rappresentanti dell'Associazione in seno a Enti nazionali ed internazionali;
- e) nomina, ove occorra, comitati speciali in conformità ai compiti ad essi destinati;
- f) nomina, tra i propri componenti, il Tesoriere ed il Segretario dell'Associazione;

g) procede alla compilazione dei bilanci, dei bilanci preventivi e consuntivi ed alla loro presentazione all'Assemblea degli Associati.

Il Consiglio Direttivo ha potere, occorrendo, di determinare un proprio regolamento interno.

ARTICOLO 12

ASSEMBLEE - CONVOCAZIONI - DELIBERAZIONI

Gli Associati si riuniscono in Assemblee che possono assumere la forma di Assemblea Ordinaria e Assemblea Straordinaria.

Le Assemblee sono convocate a cura del Segretario, del Presidente o del Consiglio Direttivo, oppure su istanza di almeno un decimo del numero degli Associati.

Tale istanza deve essere formulata per iscritto, deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare (e nel caso di modifiche all'atto costitutivo o allo Statuto, deve altresì contenere il testo delle modifiche proposte) e deve essere indirizzata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente, il quale provvederà senza ritardo alle convocazioni.

Le convocazioni dell'Assemblea sono fatte mediante lettera raccomandata inviata agli Associati almeno 5 (cinque) giorni di calendario prima dell'adunanza, oppure mediante telefax o posta elettronica con l'indicazione dell'ordine del giorno (e nel caso di modifiche all'atto costitutivo o allo Statuto, deve altresì contenere il testo delle modifiche proposte), dell'ora e del luogo stabilito, sia per la prima che per la seconda convocazione.

Per la validità delle Assemblee ordinarie, in prima convocazione, si richiede la presenza di tanti membri che rappresentino almeno la metà dei voti complessivi, mentre in seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero dei voti rappresentati dai presenti.

Per la validità delle Assemblee Straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, si richiede la presenza di tanti membri che rappresentino i tre quarti dei voti complessivi.

Ogni Associato presente all'Assemblea è portatore e può esprimere un voto per sé e rappresentare per delega 1 (uno) Associato.

Il diritto di voto può essere esercitato soltanto dai membri che siano in regola con i versamenti delle quote annuali.

In caso di parità di voti la trattazione dell'argomento oggetto della votazione sarà rinviata alla successiva Assemblea.

Di ogni Assemblea verrà redatto, a cura del Segretario, un verbale che sarà firmato dal Presidente e dal Segretario stesso.

Copia di esso è portata a conoscenza di ciascun membro dell'Associazione mediante affissione in bacheca presso la sede a cura del Segretario.

ARTICOLO 13

ASSEMBLEA ORDINARIA

a) Nomina il Presidente ed il Consiglio Direttivo.

b) Delibera sulle questioni di principio inerenti all'amministrazione e attività dell'Associazione.

c) Determina le quote di iscrizione, i contributi associativi annuali, i contributi particolari a carico degli Associati.

d) Determina i fondi ordinari e speciali messi a disposizione dell'Associazione.

e) Approva la relazione del Presidente e i rendiconti economici e finanziari del Consiglio Direttivo, del Segretario e del Tesoriere e la loro attività.

f) Esercita ogni altra funzione stabilita nel presente Statuto.

Le deliberazioni dell'Assemblea Ordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti e dei rappresentati per delega.

L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta nel corso di ogni esercizio annuale.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo, dello Statuto, nonché sullo scioglimento e conseguente liquidazione dell'Associazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria sono prese a maggioranza di voti dei presenti e dei rappresentati per delega, fatto salvo quelle inerenti lo scioglimento e la conseguente liquidazione dell'Associazione che sono prese con il voto favorevole dei tre quarti dei voti complessivi.

ARTICOLO 15

IL TESORIERE E IL SEGRETARIO

Il Tesoriere ed il Segretario hanno il compito di controllare l'attività contabile, l'Amministrazione ed il Bilancio dell'Associazione e ne riferiscono annualmente all'Assemblea.

Allegata al Bilancio va presentata all'Assemblea una loro relazione congiunta, con la quale deve essere indicata l'Amministrazione analitica dei fondi attraverso un rendiconto.

Il Segretario ha il compito di eseguire le deliberazioni degli Organi dell'Associazione.

In particolare:

- a) gestisce l'Associazione ed è responsabile dell'organizzazione della stessa;
- b) comunica agli Associati le direttive e le delibere degli Organi dell'Associazione e informa delle situazioni che interessano nei rapporti interni ed esterni l'Associazione;
- c) mantiene il coordinamento fra gli Organi dell'Associazione e le altre Associazioni nazionali;
- d) raccoglie la documentazione riguardante l'ammissione e la cessazione degli aderenti;
- e) svolge le funzioni di Segretario dell'Assemblea e del Comitato Direttivo, predispone gli atti per le convocazioni degli stessi e ne redige i verbali;
- f) il Segretario è nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente, al quale riferisce.

Il Tesoriere ha il compito di gestire e tenere la contabilità economica dell'Associazione sotto il controllo del Presidente, del Segretario o dell'Assemblea degli Associati.

ARTICOLO 16

COLLEGIO DEI REVISORI

L'Assemblea, laddove ne ravvisi la necessità o anche semplicemente l'opportunità, anche in funzione della complessità assunta dalla gestione dell'Associazione, può nominare il Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori è costituito da tre revisori dei conti effettivi e due supplenti. Almeno uno dei componenti effettivi del Collegio dei Revisori è scelto tra gli iscritti al Registro dei revisori contabili. Essi durano in carica cinque anni e sono rieleggibili.

Il Collegio vigila sulla gestione economica dell'Associazione e riferisce all'Assemblea Generale sul Bilancio Consuntivo, mediante relazione scritta.

ARTICOLO 17

IL BILANCIO

L'esercizio sociale chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo ha l'obbligo di redigere annualmente il bilancio dell'Associazione, che sarà costituito di due parti: il conto preventivo e quello consuntivo. Il Bilancio deve essere sottoposto all'Assemblea annuale per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 18

SCIoglimento

L'Associazione ha durata illimitata e si estingue per le cause previste dall'art. 27 c.c. ovvero per delibera dell'Assemblea Straordinaria, provvedendo alla nomina di uno o più liquidatori e deliberando in ordine alla devoluzione del patrimonio.

In caso di scioglimento dell'Associazione i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione, saranno devoluti ad altre Onlus, aventi oggetto analogo o affine, o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3. comma 190 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 19

RINVIO

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.